



TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA

SEZIONE CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g.

tra

ATTORE/I

e

CONVENUTO/I

Oggi **19 ottobre 2016** ad ore **11,30** innanzi al giudice dott. , sono comparsi:

Per l'avv. ;

Per l'avv. ;

Per l'avv. e i convenuti personalmente

L'avv. Bertini si riporta alle conclusioni di cui alle note conclusive; l'avv. si riporta alle conclusioni della nota conclusiva; l'avv. si riporta alle conclusioni di cui alla nota conclusiva.

L'avv. produce testo sentenza Tribunale di Monza già citata in atti. Produce sentenza Tribunale Penale di Ferrara n. 1008-2016 dep. 6.7.2016, produce nota spese.

Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.*

Il Giudice





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. _____ ha pronunciato ex art. 281 *sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. _____ promossa da:
_____, con il patrocinio dell'avv. _____, elettivamente domiciliato in
Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. l

ATTORE/I

contro

_____, con il patrocinio dell'avv. _____, elettivamente domiciliato in
Via _____ 44121 _____ il difensore avv. _____
_____, con il patrocinio dell'avv. _____, elettivamente domiciliato in
_____ 44121 _____ il difensore avv. _____

CONVENUTO/I

_____ ha convenuto in giudizio _____ e _____ per ivi sentirli condannare al risarcimento dei danni asseritamente patiti per effetto della pubblicazione da parte del convenuto su facebook di foto che ritraeva un momento di vita privata dell'attore, affacciato sul balcone della sua casa a _____, durante le vacanze estive, dopo avere appena terminato l'esecuzione di alcuni lavori di tinteggiatura nella sua proprietà.

Sostiene l'attore che la pubblicazione sia avvenuta con lo scopo di deriderlo, come emerge dal messaggio che la accompagna "...A volte si lavora tanto sull'estetica del condominio e poi basta un particolare del balcone a fianco a rovinare tutto...".

Ha quindi convenuto in giudizio, ritenendo violato il proprio onore, la propria immagine e privacy, l'autore della pubblicazione _____ e la di lui moglie _____, cui è attribuita la pubblicazione di un "mi piace" accanto al post ritenuto offensivo.

Deve sul punto evidenziarsi come le voci di danno indicate in sede di domanda introduttiva non si distinguono da quelle descritte puntualmente mediante vari richiami ormativi in sede di memoria



conclusiva, rimanendo in variata l'individuazione dei beni giuridici (onore, immagine, riservatezza) che si assumono lesi.

Costituitisi in giudizio i convenuti hanno respinto ogni addebito.

Occorre premettere che la tesi difensiva secondo la quale la pubblicazione non voleva colpire il sig. _____, ma doveva essere contestualizzata nell'ambito di lavori per il rifacimento del balcone non è seriamente credibile.

La combinazione tra l'immagine fotografica, che ritrae l'attore in canottiera e con aspetto non curato e il messaggio di accompagnamento lascia sicuramente intendere che, anche se non necessariamente con l'intenzione malevola, il bersaglio del messaggio fosse il sig. _____.

E, quale che sia stato lo spirito che ha sorretto la pubblicazione, non può negarsi che la stessa abbia contenuto oggettivamente offensivo dell'onore e dell'immagine del destinatario, che viene deriso nelle sue fattezze esteriori, né che l'autore ignori la portata denigratoria del proprio messaggio, tanto più che esso si rivolge alla comunità degli utenti di facebook, della quale è nota la capacità diffusiva.

Ed ancora, risulta violata la privacy dell'attore, ritratto in un momento della vita privata: né il fatto stesso che egli si trovasse sul proprio balcone consente di escludere che quello in cui l'attore è ritratto sia un contesto privato. Il balcone dell'appartamento è certo una pertinenza dell'abitazione, luogo quindi destinato all'esplicarsi della vita privata con diritto di escluderne gli sguardi indiscreti di terzi e soprattutto la ripresa di immagini fotografiche e la pubblicazione delle stesse.

La portata offensiva del messaggio deve, quindi, ritenersi dimostrata, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa del convenuto in sede di comparsa conclusiva: tale prova, vertendo su fatto non materialmente percepibile, può essere fornita anche in via presuntiva. E tale prova deve ritenersi raggiunta, tenuto conto del fatto che l'associazione fra l'immagine e il messaggio che l'accompagna risultano idonei ad offendere la sensibilità di chi li percepisce.

Tanto premesso, è però evidente che la portata lesiva del messaggio deve essere delineata alla luce delle caratteristiche della situazione concreta: assume, così, rilievo che la durata della pubblicazione è stata limitata nel tempo, ciò che inevitabilmente ne ha ridotto in modo importante la portata lesiva, e che si tratta di pubblicazione isolata; che la durata della visibilità "casuale" dei singoli post su facebook è di certo ridotta a poche ore laddove la visibilità protratta nel tempo dipende dal numero e dalla frequenza dei contributi di commenti o "like", protratti nel tempo, circostanza che non risulta essere occorsa nel caso di specie.

Nella determinazione del danno, poi, non si potrà tenere conto delle reazioni soggettive dell'attore e della sua famiglia.

L'attore si duole della compromissione dei rapporti con la figlia, che prova vergogna del padre dopo l'accaduto; del senso di disagio provato, che lo ha portato a volersi allontanare dall'abitazione sul cui terrazzo è stato impietosamente ritratto ed a metterla in vendita.

Orbene, a prescindere dalla veridicità di tali affermazioni, esse non si traducono in fatti idonei ad influire sulla quantificazione del danno, posto che si tratta di reazioni soggettive e dovute ad un particolare suscettibilità dell'attore e come tali causalmente non riconducibili alla pubblicazione lesiva. Nè all'autore della pubblicazione può essere addebitata la alterazione dei rapporti fra la figlia e l'attore, che, se effettivamente intervenuta, trova ragionevolmente la propria causa in un rapporto già non sereno.

Deve quindi ritenersi adeguata a risarcire il danno provocato la somma di euro 1500,00, che il convenuto _____ dovrà pagare all'attore.

Diversa valutazione va compiuta con riguardo alla posizione di _____.



Rispetto alla convenuta, infatti, l'attore non ha dedotto argomenti idonei a sostenere la tesi di una responsabilità della stessa nell'illecito patito.

Non ha infatti allegato circostanze specifiche idonee a dimostrare che proprio il "like" apposto dalla signora [redacted] abbia contribuito alla lesione del suo onore (dovendosi escludere ogni collegamento del fatto contestato alla lesione della privacy).

Non si intende qui concludere che l'apposizione di un giudizio di approvazione rispetto all'altrui pubblicazione offensiva debba a priori ritenersi consentita, ma grava pur sempre (ed anzi a maggior ragione stante l'apparente neutralità del messaggio) sulla parte che agisce in giudizio allegarne e dimostrarne la portata lesiva nel caso di specie, prova che non è fornita. Se cioè una qualche accentuazione della portata offensiva può attribuirsi alla manifestazione di sostegno ed approvazione per l'altrui messaggio offensivo, è necessario che una simile approvazione si sostanzi in un messaggio specifico e non nello standardizzato "mi piace" tipico del noto social network; ovvero che l'approvazione tramite "mi piace" provenga da un numero elevato di utenti: ma in questo caso la portata offensiva non dipende e non è correlata al singolo messaggio, ma alla somma dei messaggi di gradimento.

All'esito della lite, quindi l'attore dovrà rifondere le spese processuali sostenute da [redacted], nei confronti della quale rimane soccombente.

Quanto al rapporto processuale con [redacted] occorre dare atto che l'attore non ha accettato la proposta transattiva che gli sarebbe stata favorevole formulata dal convenuto all'udienza del 22 giugno 2016.

Da tanto consegue che, a norma dell'art.91 c1 c.p.c., le spese di lite dovranno essere regolate nel senso che il convenuto [redacted] dovrà rifondere all'attore quelle relative alle fasi di studio e introduttiva del giudizio e che l'attore dovrà rifondere a [redacted] le spese relative alle fasi di trattazione e decisoria.

PQM

Il giudice, definitivamente decidendo, ogni altra domanda ed eccezione respinta
condanna [redacted] a pagare a [redacted] a titolo di risarcimento del danno la somma di euro 1500,00;

rigetta la domanda proposta [redacted] fino nei confronti di [redacted];

-condanna [redacted] a rifondere a [redacted] le spese di lite liquidate complessivamente in euro 3500,00 per compensi oltre spese generali, IVA e CPA;

-condanna [redacted] a rifondere a [redacted] le spese processuali relative alla fase di studio ed introduttiva del giudizio, per euro 2500,00 oltre spese generali, IVA e CPA;

-condanna [redacted] a rifondere a [redacted] le spese processuali relative alla fase di trattazione e decisoria, per complessivi euro 2000,00 oltre spese generali, IVA e CPA

Ferrara, 19.10.2016



Ferrara, 19 ottobre 2016

Il Giudice

